



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi 11 luglio duemilaotto, alle ore 09:30, presso la Sede legale dell'Ente, sita in Milano si è riunito il Comitato Direttivo Centrale del CAI (Club Alpino Italiano), ai sensi dell'art. IV.II.2 del vigente Statuto costitutivo dell'Ente e ai sensi della vigente normativa, previa regolare convocazione effettuata secondo le norme di legge e regolamentari, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Ass.giustificata	
SALSA Annibale	Presidente generale	\$+	NO	AG
MARTINI Umberto	Vicepresidente generale	\$+	NO	AG
BISTOLETTI Valeriano	Vicepresidente generale	\$+	NO	AG
SOTTILE Goffredo	Vicepresidente generale	\$+	NO	AG
CARRER Francesco	Componente	\$+	NO	AG
TORTI Vincenzo	Componente	\$+	NO	AG
CALDERONE Lucio	Componente	\$+	NO	AG

Sono presenti i Revisori:

ZANETTI Mirella	Revisore	\$+	NO
BRUSADIN Luigi	Revisore	\$+	NO
MALATESTA Oreste	Revisore	SI	NO
FERRERO Roberto	Revisore supplente	SI	NO

Riconosciuta legale l'adunanza, si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Verbale n. 7

Atto n. 61 Oggetto: Approvazione nuovo testo Protocollo d'Intesa tra CAI e Guardia di Finanza

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Atto n. 61 Oggetto: Approvazione nuovo testo Protocollo d'Intesa tra CAI e Guardia di Finanza.

Il Comitato Direttivo Centrale

- RICHIAMATO l'atto del CDC n. 107 del 14 dicembre 2007 con il quale è stato approvato il testo del Protocollo d'Intesa tra CAI e Guardia di Finanza;
 - RICHIAMATO, altresì, l'atto del CDC n. 27 del 7 marzo 2008 con il quale è stato approvato il nuovo testo di Protocollo d'Intesa tra CAI e Guardia di Finanza, a seguito di alcune modifiche apportate dalla Guardia di Finanza alle premesse, senza peraltro alterarne i contenuti;
 - CONSIDERATO che con lettera datata 18.06.08 (prot. 013497 del 30.06.2008) la Guardia di Finanza ha inviato un testo di Protocollo d'Intesa dal quale risultano alcune modifiche rispetto al testo approvato dal CDC in data 7 marzo 2008;
 - VISTO il nuovo testo di Protocollo d'intesa presentato in data odierna e preso atto delle modifiche apportate dalla Guardia di Finanza in particolare in punto di coperture assicurative del CAI (art. 2) e di durata del Protocollo (art. 5);
 - SENTITA la relazione del Vicepresidente generale Bistoletti;
 - RITENUTO necessario procedere all'approvazione del nuovo testo di Protocollo d'intesa;
 - RICHIAMATO lo Statuto del Club Alpino Italiano;
 - RAVVISATA la competenza del Comitato Direttivo Centrale a deliberare ai sensi dell'art. IV.II.2 dello Statuto;
 - VISTO il parere espresso dal Direttore in ordine alla presente deliberazione;
- a voti unanimi


DELIBERA

- a) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza nel testo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) DI CONFERIRE MANDATO al Presidente generale affinché provveda a designare il referente CAI di cui all'art. 4 del Protocollo d'Intesa e a comunicarlo alla Guardia di Finanza;
- c) DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta immediatamente esecutivo;
- d) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'ente per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei soci.


Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 11 luglio 2008

IL PRESIDENTE GENERALE
(prof. Arnaldo Salsa)



IL DIRETTORE
(dott.ssa Paola Peila)



Allegato: Protocollo d'Intesa tra Guardia di Finanza e CAI.



PROTOCOLLO D'INTESA

Per valorizzare le attività di collaborazione nei settori dello studio, sperimentazione, insegnamento, formazione, prevenzione e divulgazione di tutte le conoscenze e le nozioni tecniche, scientifiche e didattiche legate all'ambiente montano e alle pratiche alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche,

tra

il Corpo della Guardia di Finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile nr. 51, rappresentato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza *pro tempore*, Generale di Corpo d'Armata Cosimo D'Arrigo,

e

il Club Alpino Italiano (di seguito "CAI"), con sede legale in Milano, via Petrella nr.19, rappresentato dal Presidente Generale *pro tempore*, prof. Annibale Salsa,

premesso che

- la Guardia di Finanza ed il CAI (di seguito indicati anche quali "Parti") hanno in essere rapporti di collaborazione da oltre 40 anni;
- con la costituzione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (di seguito "SAGF"), furono intraprese tra le Parti una serie di azioni comuni che si sono mantenute intense e proficue sino ai giorni nostri sia nel comparto operativo del soccorso alpino organizzato, sia nello studio di tutti gli aspetti tecnici, scientifici e didattici legati all'ambiente montano ed alle pratiche alpinistiche e scialpinistiche;
- presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza ha sede la Sezione "Fiamme Gialle" del CAI, istituita in data 11 febbraio 1968 e composta esclusivamente da militari della Guardia di Finanza;
- da decine di anni alcuni militari del SAGF svolgono attività in seno alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo ed Arrampicata Libera del CAI (d'ora in poi "CNSASA"), alle due Scuole Centrali CAI di Alpinismo e di Sci Alpinismo ed al Servizio Valanghe Italiano del CAI (di seguito "SVI");
- la Guardia di Finanza, in data 12 giugno 1996, ha sottoscritto con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI una dichiarazione di principio con la quale, tra l'altro, le due istituzioni si sono impegnate a promuovere anche tramite le rispettive articolazioni territoriali, corsi di formazione e di aggiornamento tecnico ed esercitazioni nonché lo scambio di informazioni tecniche, mettendo gratuitamente i mezzi di soccorso nella reciproca disponibilità, sia per gli interventi sia per le attività formative realizzate in comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Finalità ed oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo mira a disciplinare i rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza ed il CAI, allo scopo di formalizzare e intensificare forme di intesa e collaborazione reciproca già in corso sin dai tempi dell'istituzione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - SAGF (1965) e della Sezione CAI "Fiamme Gialle" (1968) presso il predetto Istituto.

Le forme e le attività di collaborazione reciproca fatte oggetto del presente protocollo d'intesa sono quelle relative ai settori inerenti lo studio, la sperimentazione, l'insegnamento, la formazione, la prevenzione e la divulgazione di tutte le conoscenze e le nozioni tecniche, scientifiche e didattiche legate all'ambiente montano ed alle pratiche alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche.

Art. 2

(Impegni del CAI)

Il Club Alpino Italiano si impegna a:

- a) promuovere la realizzazione di corsi, seminari e convegni di livello nazionale ed internazionale presso le strutture della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, con la collaborazione di quest'ultima, e a pubblicizzare tale collaborazione tramite i propri organi di informazione e altri *mass media* di riferimento;
- b) promuovere e diffondere, in ogni occasione in cui venga realizzata un'opera bibliografica o audiovisiva di interesse scientifico/didattico/divulgativo, le immagini e/o le interviste in cui compaiano strutture della Guardia di Finanza e appartenenti al Corpo, evidenziando la presente collaborazione, nonché le specifiche prerogative e funzioni proprie del personale specializzato del SAGF;
- c) promuovere e proporre presso altri organismi nazionali ed internazionali che si occupano di studio, sperimentazione, divulgazione ed insegnamento delle tecniche e pratiche alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche, nonché di prevenzione degli incidenti in montagna (UIAA¹, CCMT², Centri Nivometeorologici e Club Alpini stranieri, ecc.), l'organizzazione di convegni e seminari presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza;
- d) stipulare apposite polizze assicurative per la copertura di danni che gli appartenenti al CAI potrebbero subire od arrecare durante le attività svolte o, comunque, la permanenza presso le strutture della Scuola Alpina della Guardia di Finanza ed esonerare quest'ultima da ogni responsabilità conseguente;
- e) consentire ai militari del SAGF di partecipare ai corsi organizzati presso le strutture della Scuola Alpina della Guardia di Finanza sia come frequentatori (se in possesso dei previsti requisiti) che come osservatori.

Art. 3

(Impegni della Guardia di Finanza)

La Guardia di Finanza si impegna a fornire adeguato supporto logistico presso le strutture della Scuola Alpina, secondo le condizioni economiche che stabilirà di volta in volta, consistente:

¹ Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche

² Commissione Centrale Materiali e Tecniche

- a) nella fruizione di vitto, alloggio e utilizzo delle aule didattiche, a favore degli istruttori dei corsi nazionali e dei frequentatori di corsi per aspiranti ai titoli nazionali CAI organizzati dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo ed Arrampicata Libera del CAI, nonché per le riunioni organizzate dal Servizio Valanghe Italiano del CAI e dalla Commissione Centrale Materiali e Tecniche del CAI;
- b) nell'utilizzo delle aule didattiche, a favore di tutte le articolazioni del CAI in occasione di corsi di formazione/aggiornamento, riunioni e convegni che si dovessero organizzare in tale area geografica.

La predetta disponibilità viene concessa subordinatamente ad improrogabili e sopravvenute esigenze di servizio della Scuola Alpina della Guardia di Finanza che dovessero in qualsiasi momento rendere impossibile la fruizione delle strutture in argomento.

Art. 4
(Attuazione e verifica del Protocollo d'intesa)

Ai fini del presente Protocollo e della definizione dei relativi criteri di attuazione, ciascuna Parte provvederà a designare il proprio referente e a comunicarlo all'altra.

Con cadenza annuale, a decorrere dalla firma del presente protocollo d'intesa, le Parti redigeranno apposite relazioni consuntive, dirette a verificare i risultati dei rapporti di collaborazione di cui al presente protocollo intrattenuti nel corso del periodo di riferimento, proponendo, qualora lo si ritenga necessario, integrazioni, estensioni e/o limitazioni delle modalità di collaborazione sopra concordate.

Art. 5
(Durata del Protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa ha validità quinquennale – a decorrere dalla data di sottoscrizione – e potrà essere, di volta in volta, tacitamente rinnovato per analogo periodo.

Ove vi fosse la necessità, in base all'esito delle relazioni annuali di cui al precedente art. 4, dell'apporto di modifiche e/o integrazioni, si conviene sin d'ora che qualsiasi modifica e/o integrazione al presente protocollo dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo d'intesa, dandone avviso all'altra con lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione ovvero di scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, li _____

per la Guardia di Finanza

per il Club Alpino Italiano

IL COMANDANTE GENERALE
Gen.C.A. Cosimo D'Arrigo

IL PRESIDENTE GENERALE
Prof. Annibale Salsa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente atto:

1. è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio della Sede centrale del Club alpino italiano di Milano per quindici giorni consecutivi dal 16.07.2008 al 30.07.2008

2. viene trasmesso al Collegio dei revisori dei conti con nota n. _____ in data _____

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
(dott. ssa ~~Andreina~~ Maggiore)



Milano, 16 luglio 2008